

Newsalert

Dipartimento Fiscale – Dipartimento White Collar Crime

Chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza in occasione del Telefisco 2021

Premessa

Nel corso dell'ultima sessione di Telefisco 2021, l'Amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza hanno fornito interessanti chiarimenti in materia di conciliazione giudiziale, sequestro preventivo per i reati tributari ed estensione ai reati tributari della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

I. Conciliazione giudiziale

In occasione delle risposte fornite dall'Amministrazione finanziaria durante il Telefisco 2021, è stato precisato che la conciliazione giudiziale di cui agli artt. 48 e ss., del D.Lgs. n. 546/1992: (i) non può essere esperita nel caso di controversie aventi ad oggetto l'atto di recupero di un credito ritenuto inesistente, utilizzato indebitamente in compensazione; al contrario (ii) tale istituto può essere esperito nel caso di impugnazione di un'intimazione di pagamento derivante da un avviso di accertamento di cui si eccepisca un vizio di notifica, ove l'Ufficio non sia in grado di produrre in giudizio la prova circa la validità della notifica dell'atto presupposto.

Tralasciando l'ipotesi *sub* (ii), di rara applicazione operativa, con riferimento all'esclusione della possibilità di ricorrere alla conciliazione giudiziale ex artt. 48 e ss., del D.Lgs. n. 546/1992 nel caso di controversie aventi ad oggetto l'atto di recupero di un credito ritenuto inesistente, utilizzato indebitamente in compensazione, l'Agenzia delle entrate afferma che la riduzione delle sanzioni che deriverebbe dal perfezionamento della conciliazione (*i.e.* 60% in primo grado e 50% in secondo grado) si porrebbe in contrasto con la preclusione, prevista per la fase amministrativa, di cui all'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997, ove viene espressamente previsto che, nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, non è possibile fruire dei benefici derivanti dalla definizione agevolata delle sanzioni di cui agli artt. 16, comma 3 e 17, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997).

È verosimile che la soluzione interpretativa prospettata dall'Ufficio porrà diversi interrogativi, anche con riguardo all'assenza nel dettato normativo di un'espressa previsione in tal senso.

II. Sequestro preventivo per i reati tributari

Un tema che nella prassi presenta spesso profili di complessità è la quantificazione del valore dei beni oggetto di sequestro preventivo nell'ambito di procedimenti penali relativi a reati tributari.

A questo riguardo, oltre a richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sul riparto di competenze tra il GIP (che nel decreto di sequestro può limitarsi a indicare il valore da cautelare) e il Pubblico Ministero (cui compete l'esecuzione della misura e l'individuazione specifica dei beni da apprendere), la Guardia di Finanza segnala che nella fase di concreta esecuzione della misura cautelare la quantificazione del valore dei beni dell'indagato deve basarsi sulla valutazione di mercato degli stessi al momento in cui viene disposto il sequestro avuto riguardo, per gli immobili e in assenza di perizia di stima, al valore risultante in base ai parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) e, per i beni mobili registrati, al valore di realizzo calcolato sulla base delle quotazioni o dei listini pubblicati sulle riviste di settore.

Di pari interesse è quanto la Guardia di Finanza chiarisce, poi, a proposito dei rimedi che l'ordinamento riconosce all'indagato per contestare l'eventuale sproporzione tra il valore da confiscare, indicato nel decreto di sequestro, ed il valore effettivo delle cose sottoposte a vincolo, calcolato secondo i parametri sopra indicati: in questo caso, come ribadito di recente dalla Corte di cassazione (sentenza n. 17456/2019), l'indagato potrà avanzare al Pubblico Ministero una richiesta di restituzione parziale dei beni che risultino in eccesso rispetto al valore sequestrato; ove il Pubblico Ministero non ritenesse di accogliere la richiesta dell'indagato, la trasmetterà al GIP e, se quest'ultimo dovesse rigettarla, l'indagato potrà poi appellare tale provvedimento di fronte al Tribunale e ribadire in tale sede le proprie censure. In breve, la Guardia di Finanza ribadisce così l'importanza dei mezzi di tutela del diritto di proprietà dell'indagato e la centralità del giudizio di proporzione anche nella materia cautelare.

III. **Reati tributari e procedimento penale ex D.Lgs. n. 231/2001**

La Guardia di Finanza è intervenuta, poi, sulla delicata questione dell'estensione ai reati tributari della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001: in proposito, vengono fornite utili precisazioni sulla tipologia di verifiche che la polizia giudiziaria potrà in essere ove per il reato tributario sia prevista anche tale forma di responsabilità (ad es., per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di false fatture), con particolare riguardo al tema della valutazione di idoneità del modello organizzativo.

Così, se in linea generale si ribadisce che in futuro la polizia giudiziaria verificherà sempre la posizione dell'ente e, in particolare, se esso si sia dotato di un modello organizzativo – si intende, ove lo specifico reato tributario ne ammetta la responsabilità (così, ad es., una tale verifica non verrà svolta nel caso di omessa dichiarazione IRES) – ciò di per sé non esaurirà gli accertamenti degli investigatori.

Infatti, in presenza di indizi di responsabilità a carico dell'ente (ad es., per il consolidamento del "beneficio fiscale" del reato in capo a questi) la Guardia di Finanza verificherà soprattutto l'architettura dei controlli interni per valutare eventuali *deficit* organizzativi che in concreto abbiano reso possibile il reato.

In questo senso deve, infatti, interpretarsi il richiamo della Guardia di Finanza alla necessità che i modelli organizzativi prevedano specifiche misure di controllo sul ciclo passivo delle forniture e, soprattutto, la circostanza che – nella verifica della colpa di organizzazione dell'ente – la polizia giudiziaria debba esaminare la documentazione contabile ed extracontabile: è evidente, infatti, che la dimostrazione di un adeguato sistema di gestione e monitoraggio dell'operatività aziendale costituirà un forte elemento per consentire all'ente di andare esente da responsabilità.

Contatti

Avv. Massimo Antonini

Partner
Diritto tributario e pianificazione fiscale
T. +39 0272157336
M.+39 335301470
massimo.antonini@chiomenti.net

Avv. Marco Di Siena

Partner
Diritto tributario e pianificazione fiscale
T. +39 06 4662 2201
marco.disiena@chiomenti.net

Avv. Irene Pellecchia

Counsel
Diritto tributario e pianificazione fiscale
T. +39 0272157759
M. +39 3441784343
irene.pellecchia@chiomenti.net

Prof. Avv. Francesco D'Alessandro

Partner
White collar Crime and Business Integrity
Unit
T. +39 0272157576
M. +39 3441199623
francesco.dalessandro@chiomenti.net

Avv. Alain Maria Dell'Osso

Managing Counsel
White collar Crime and Business Integrity
Unit
T. +39 0272157673
M. +393921956780
alain.dellosso@chiomenti.net